REGOLAMENTO (UE) N. 1161/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2014

che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ([1]), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada fissa i requisiti tecnici per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dell'apparecchio di controllo.

(2) Il regolamento (CE) n. 68/2009 ([2]) della Commissione ha introdotto l'uso di un adattatore come soluzione temporanea fino al 31 dicembre 2013 al fine di rendere possibile il montaggio dell'apparecchio di controllo, in conformità all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, sui veicoli di categoria M1 e N1.

(3) Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, la cui procedura legislativa è stata conclusa il 15 gennaio 2014.

(4) Il considerando 5 del regolamento (UE) n. 165/2014 sancisce che la Commissione deve considerare la possibilità di estendere fino al 2015 il periodo di validità dell'adattatore per i veicoli di categoria M1 e N1, oltre a prendere in considerazione, entro il 2015, una soluzione di lungo termine per gli stessi veicoli.

(5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» ([4]), che corredava la proposta di regolamento (UE) n. 165/2014, prevede un periodo di due anni per la preparazione e l'adozione di allegati e appendici dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 165/2014..

(6) È opportuno stabilire nelle specifiche tecniche del regolamento (UE) n. 165/2014 una soluzione definitiva riguardo all'adattatore. In applicazione del principio del legittimo affidamento, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare gli adattatori nei veicoli di categoria M1 e N1 almeno fino all'adozione delle appendici e allegati tecnici citati.

(7) Poiché il requisito 172 è scaduto il 31 dicembre 2013, è opportuno che la proroga della soluzione dell'adattatore sia valida con effetto retroattivo a decorrere da tale data.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85,

([1]) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
([2]) Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).
([3]) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
([4]) COM(2011) 454 final.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

Alla parte I «Definizioni», punto rr), primo trattino, la data del «31 dicembre 2013» è sostituita da «31 dicembre 2015».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO